

**Corte dei conti – sez. Giurisdizionale regionale dell’Umbria -
Sentenza n. 93/2007****Responsabilità amministrativa contabile ex art. 93 T.U. 267/2000 e
art. 3 L. n. 639/1996 – autovetture di servizio – spostamenti
abitazione /ufficio siti in città diverse – danno erariale –
sussistenza.****Ricostruzione dell’istituto delle auto di servizio.**

Sussiste il danno erariale e la conseguente responsabilità amministrativa contabile in presenza di una condotta illecita, del nesso di causalità, dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave come indicato dall’art. 93 del TU n 267 del 18 luglio 2000 Testo Unico degli enti locali, e dall’art.3 Legge n. 639/1996 “La responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali". Nel caso in esame la condotta illecita è integrata dall’aver adoperato un’autovettura di servizio per spostamenti abitazione – ufficio situati in due città diverse. Tenendo conto della normativa in materia e di un orientamento giurisprudenziale della Cassazione penale, la Corte dei Conti ha dissolto i dubbi sussistenti in materia, chiarendo che le autovetture assegnate alle amministrazioni pubbliche possono essere utilizzate per l’accompagnamento dalla abitazione alla sede di lavoro e viceversa, purché avvenga nella stessa città e sia dettato esclusivamente da ragioni di servizio. La colpa grave è provata dall’uso abitudinario per esclusiva comodità personale non dettato da esigenze inerenti il servizio, e dalla negligenza nello studio delle norme che regolano l’istituto da parte di un funzionario apicale.

La Corte con la sentenza in esame ha ricostruito l’istituto delle c.d. “auto blu”: esistono due categorie di autovetture di servizio, le auto assegnate in uso esclusivo che costituiscono dei casi tassativamente indicati (ministri, e sottosegretari e alte cariche) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e le auto di servizio in uso non esclusivo da autorizzarsi con apposito provvedimento. Nelle auto di servizio in uso non esclusivo sono comprese le autovetture assegnate per ragioni di sicurezza nell’ambito di particolari programmi di protezione, le c.d. auto blindate. Per queste è consentita una deroga, prevedendosi anche l’accompagnamento alla e dalla propria abitazione posta fuori dalla città sede di lavoro. Una simile deroga non è assolutamente consentita per l’uso normale delle autovetture non blindate in assegnazione ordinaria.